



Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- la Fondazione Casa dell'Ospitalità offre servizi di ospitalità sul modello della "pronta accoglienza", volti a fornire una risposta a persone in condizione di bisogno che necessitano, anche, di un aiuto educativo sociale che consenta loro un percorso verso il recupero di un'autonomia individuale per soluzioni diverse dalla marginalità;
- il Comune di Venezia è Fondatore Promotore della Fondazione;
- è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità;

Preso atto che:

- in base all'art. 12 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità il Consiglio di Amministrazione della stessa è composto da cinque componenti, di cui tre nominati dal Comune di Venezia e due nominati dagli altri soci fondatori;
- non vi sono soggetti fondatori di cui all'art. 9 dello Statuto che, condividendo i fini della Fondazione Casa dell'Ospitalità, contribuiscono alla Fondazione stessa versando la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità, il Comune di Venezia è socio promotore e fondatore e, pertanto, ad esso spetta la nomina anche dei restanti due componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi del sopra richiamato art. 12;
- l'art. 13 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità prevede inoltre che *"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato. I componenti il Consiglio possono essere revocati e sostituiti prima della naturale scadenza, dall'organo o soggetto che li ha nominati. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcuna indennità, fatto salvo il*



rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative.”;

- l'art. 13 dello Statuto attribuisce inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

Premesso inoltre che:

- con avviso P.G. n. 171491 del 7/4/2023, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", l'intenzione di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

Considerato che:

- sono stati individuati come soggetti idonei a ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità:
 - dott.ssa Paola Bonetti, nata a Trieste (TS) il 30/11/1960;
 - sig. Alessandro Cabassi, nato a Civitanova Marche (MC) il 7/8/1953;
 - dott. Fabio Dani, nato a Venezia (VE) il 3/6/1965;
 - dott.ssa Chiara Callegaro, nata a Padova (PD) il 21/11/1995;
 - dott. Arjan Nezhaj, nato a Dukat (ALB) il 01/09/1969;e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità, la durata della carica dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati sia pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (bilancio d'esercizio al 31/12/2027);



- di stabilire che, come previsto dallo Statuto della Fondazione, i soggetti nominati con il presente provvedimento non percepiscano alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative;
- di dare atto che il Presidente ed il Vicepresidente verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, e l'art. 16 sexies comma 3 del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021, secondo cui "*Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27*



dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , nonché alle società da queste controllate”.

- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 5/2012, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti e salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024;
- il visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, in atti, attestante la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostative al conferimento degli incarichi di amministratore di cui al presente provvedimento;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

1. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate ed in applicazione delle previsioni statutarie della Fondazione Casa dell'Ospitalità, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto dai seguenti componenti:
 - dott.ssa Paola Bonetti, nata a Trieste (TS) il 30/11/1960;
 - sig. Alessandro Cabassi, nato a Civitanova Marche (MC) il 7/8/1953;
 - dott. Fabio Dani, nato a Venezia (VE) il 3/6/1965;
 - dott.ssa Chiara Callegaro, nata a Padova (PD) il 21/11/1995;
 - dott. Arjan Nezhaj, nato a Dukat (ALB) il 01/09/1969;

dando atto che il Presidente ed il Vicepresidente verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso;



2. di fissare la durata delle cariche oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027);

3. per le cariche oggetto del presente provvedimento non vi sarà erogazione di alcuna indennità, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni statutarie;

4. al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti interessati dovranno sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

Il presente provvedimento è trasmesso alla Fondazione ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.